UNIONE INDUSTRIALI
Torino

UNIONE INDUSTRIALI
Torino

GRUPPO CREDITO,
FINANZA E
ASSICURAZIONI

Assicurazione obbligatoria a copertura dei rischi catastrofali e calamitosi

WEBINAR

17 MARZO 2025
h. 15.00

UNIONE INDUSTRIALI
Torino

UNIONE INDUSTRIALI
Torino

GRUPPO CREDITO,
FINANZA E
ASSICURAZIONI

Cosa sapere per assicurarsi come previsto dalla normativa

WEBINAR - 17 marzo 2025, ore 15

Assicurazione obbligatoria a copertura dei rischi catastrofali e calamitosi

Marco CUFFIA

Direttore Tecnico Danni e Gerenze
Reale Mutua Assicurazioni

Introduzione dell'obbligo - L'iter normativo

29/12/2023

LEGGE DI BILANCIO

La **Legge di bilancio 2024 nell'art. 24** ha introdotto, per la prima volta in Italia, un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali (**Terremoto, Alluvione, Frane**) dal **31 dicembre 2024**

09/12/2024

Decreto legge

Articolo 1 –bis: Chiarimenti sull'ambito di applicabilità dell'obbligo di copertura assicurativa cat nat per le imprese di cui alla Legge di Bilancio 2024 **estendendolo anche al mero utilizzatore del bene**.

27/12/2024

Decreto legge

Con il Decreto Legge 202/2024 viene prorogata la scadenza al **31 marzo 2025**

27/02/2025

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Con il **Decreto Ministeriale** viene **confermata** la scadenza del **31/03** e **completato l'iter normativo**

Legge di bilancio 2024 nell’art. 24 – Introduzione obbligo assicurativo

PER CHI VIGE L’OBBLIGO

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, **tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese** ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di cui all’articolo 2135 del Codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234. [**Imprenditore agricolo**: *è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse*]

QUALI BENI DELL’AZIENDA DEVONO ESSERE ASSICURATI

I danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo (STATO PATRIMONIALE), voce B-II, numeri 1), 2) e 3):

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

Legge di bilancio 2024 nell’art. 24 – Introduzione obbligo assicurativo

QUALI GLI EVENTI CATASTROFALI CHE DEVONO ESSERE ASSICURATI

Direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono **i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.**

SANZIONI O CONSEGUENZE PER CHI NON SI ASSICURA NEI TERMINI PREVISTI

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 1 si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il decreto attuativo (1/7)

Decreto Attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy con il quale vengono definite ulteriori **modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione obbligatoria per le Aziende a copertura di danni da eventi catastrofali, incluse le modalità di individuazione degli eventi suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento dei premi e le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa.**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Con la pubblicazione di questo atto **possiamo considerare concluso l'iter normativo** e confermato **l'obbligo per le imprese italiane (escluso quelle appartenenti al settore agricolo) di stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.**

Il decreto attuativo (2/7)

- Si confermano le imprese sottoposte all'obbligo di assicurazione per rischi catastrofali, per tali intendendosi **tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità**. Il settore Agricolo si conferma escluso.

- Si confermano i **beni oggetto della copertura assicurativa**, tramite rinvio all'**elencazione oggettiva contenuta nell'articolo 2424 c.c.,** utile ad individuare le categorie di **beni stabilmente destinati allo svolgimento dell'attività di impresa** e a consentire l'individuazione del soggetto su cui grava l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa: utilizzando la nota terminologia rientrano quindi nell'obbligo i **fabbricati, i macchinari, i terreni, le attrezzature**. Si conferma quindi che **la c.d. "partita merci" non è parte dell'obbligo**, in quanto non ricompresa nel citato articolo del c.c.

Il decreto attuativo (3/7)

- Si chiarisce definitivamente che l'obbligo grava su beni ***"a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività d'impresa"***, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. In sintesi, **si chiarisce che l'obbligo grava sull'utilizzatore dei beni stessi ovvero chiarisce che la copertura assicurativa comprende anche le fattispecie dell'affitto d'azienda e l'usufrutto d'azienda**, nelle quali i beni appartengono a soggetti diversi dall'imprenditore sul quale grava l'obbligo.

- Vengono delimitate **le esclusioni dalla copertura assicurativa in funzione della non conformità urbanistica dei beni immobili** o della natura dell'evento causativo del danno **che non deve essere direttamente ascrivibile al comportamento attivo dell'uomo** e **circoscritta ad eventi esclusivamente riconducibili alla categoria "calamità naturali ed eventi catastrofali".**

Il decreto attuativo (4/7)

- Si precisa, in linea interpretativa generale, che la copertura assicurativa si estende a tutti gli eventi catastrofali anche qualora fossero cagionati da altro evento catastrofale, in quanto tali eventi sono inclusi in un'unica garanzia, con condizioni contrattuali, franchigie e scoperti omogenei;

- si precisa che per la determinazione del premio **deve esserci proporzionalità rispetto al rischio assunto dall'assicuratore, valutata anche facendo riferimento alle serie storiche attualmente disponibili**, alle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e alla letteratura scientifica in materia. La disciplina prevede, inoltre, che i premi debbano essere aggiornati periodicamente, tenendo contro, tra l'altro, del principio di mutualità. La revisione dei premi **è finalizzata a riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obbiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione**;

Il decreto attuativo (5/7)

- Si conferma che l'entità del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato sia determinata secondo parametri distinti per fascia dimensionale, ed in particolare:
  - **fino a 30 milioni di euro** di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, **non superiore al 15% del danno indennizzabile**;
  - per la fascia **superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata**, avuto riguardo al *totale complessivo delle ubicazioni assicurate*, ovvero per le grandi imprese come definite dal decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato **è rimessa alla libera negoziazione delle parti;**

Il decreto attuativo (6/7)

- Vengono posti i principi guida per la previsione di massimali o limiti di indennizzo nelle polizze assicurative, distinguendo in base all'entità della somma assicurata e in base alle dimensioni dell'impresa assicurata:
  - per la fascia **fino a 1 milione di euro** di somma assicurata (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate), **il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata**;
  - per la fascia **da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata** (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate) il limite di indennizzo **non può essere inferiore al 70% della somma assicurata dell'ubicazione danneggiata**;
  - per la fascia **superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata**, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate ovvero per le grandi imprese come definite dal presente decreto, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo **è rimessa alla libera negoziazione delle parti**;

Il decreto attuativo (7/7)

- Con specifico riferimento ai **Terreni la copertura è prestata nella forma "a primo rischio assoluto",** fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato;

- In merito all'entrata in vigore dell'obbligo, viene introdotta una deroga sui tempi per le **Aziende aventi polizze già in essere** (intendendosi come tali quelle con attiva almeno una garanzia prevista nell'obbligo di legge, ovvero Terremoto e/o alluvione e/o frana). In questo caso l'obbligo di adeguamento alle previsioni di legge **decorrerà a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.**